



REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI NOVE UNITÀ ABITATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "EX PANIFICIO"

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 10.09.2026, con la quale è stata approvata la "*Strategia comunale di Social Housing*" ed è stato approvato lo schema del presente bando;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo espresso nella medesima deliberazione volto al successivo adeguamento del "*Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili di proprietà ed in uso al Comune di Cortina d'Ampezzo*", che legittima la pubblicazione immediata della procedura per ragioni di urgenza sociale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice Civile e della citata deliberazione, alle n. 9 unità abitative oggetto del presente bando è impresso il vincolo di destinazione a "pubblico servizio", ascrivendole al patrimonio indisponibile dell'Ente;

IN ESECUZIONE del mandato e delle direttive conferite dalla Giunta Comunale con il provvedimento sopra richiamato,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO – SERVIZIO PATRIMONIO

INDICE

il presente concorso pubblico a finalità di *social housing* per l'assegnazione in uso, mediante concessione amministrativa, di n. 9 unità abitative di proprietà comunale site presso l'immobile denominato "Ex Panificio".

ART. 1. ALLOGGI MESSI A BANDO

I 9 (nove) alloggi di proprietà comunale siti nel compendio denominato "*Ex Panificio Comunale*" in Via del Mercato, oggetto del presente bando, sono dettagliati nelle loro superfici e nei relativi canoni di concessione mensili e annuali **nell'Allegato A**. L'esatta distribuzione interna dei locali e la collocazione al piano si evincono dalle allegate planimetrie, le quali, unitamente al citato Allegato A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e al momento dell'assegnazione dell'alloggio e devono permanere per tutta la durata del rapporto concessorio, fatta eccezione per il limite del valore ISEE e per i requisiti relativi alle situazioni debitorie di cui al punto 9, lettere b) e c), i quali rilevano esclusivamente quale presupposto per l'accesso e per l'assegnazione iniziale.

in capo al richiedente

1	Persona fisica in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia.
---	--

in alternativa tra loro, uno tra i seguenti requisiti:

2	Residenza anagrafica nel Comune di Cortina d'Ampezzo da almeno 10 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
	Aver risieduto in passato nel Comune di Cortina d'Ampezzo per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché la data dell'ultima emigrazione non sia precedente all'anno 2016.

in capo al richiedente e ai componenti del nucleo familiare di assegnazione

3	a	Attestazione ISEE in corso di validità con un valore non superiore a € 65.000,00.
	b	Sono ammesse le domande di soggetti che, pur inseriti in un nucleo familiare d'origine con ISEE superiore a € 65.000,00, dichiarino formalmente l'irrevocabile volontà di costituire un nuovo e autonomo nucleo familiare distaccandosi da quello di origine per occupare l'alloggio oggetto di concessione. Ai fini della formulazione della graduatoria, l'Amministrazione determinerà un ISEE Convenzionale. Tale valore sarà calcolato isolando i redditi complessivi, i trattamenti esenti e i patrimoni (mobiliari e immobiliari) dei soli componenti del nascituro nucleo, estratti dalle DSU di provenienza dei rispettivi nuclei d'origine e autocertificati nell'Allegato B ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Al valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) così ottenuto si applicherà la scala di equivalenza parametrata sulla sola futura composizione familiare.
4		Non utilizzare come abitazione principale (residenza/dimora abituale) un'unità abitativa per la quale sia riconosciuta un'agevolazione ai fini IMU (uso gratuito o comodato gratuito concesso da un parente come previsto dal relativo regolamento comunale) nei seguenti comuni: Cortina d'Ampezzo, Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore.
5		Non occupare o non aver occupato senza titolo un immobile pubblico. Possono comunque conseguire l'assegnazione i soggetti che, dopo l'occupazione senza titolo, abbiano corrisposto interamente le somme dovute a titolo di indennità, risarcito integralmente l'ente per il danno patito e abbiano comunque definito la controversia mediante transazione con l'ente medesimo.
6		Non avere la disponibilità, in tutto o in parte, a titolo di proprietà, superficie, usufrutto, uso o abitazione, di un'unità abitativa idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare nel territorio comunale e nei Comuni dell'Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore.
7		Non aver alienato, nei dieci anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande, unità abitative idonee alle esigenze del nucleo o immobili con caratteristiche analoghe a quelli oggetto del bando, situati nel territorio comunale e nei Comuni dell'Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore.
8		Non sono altresì ammessi al bando, a pena di esclusione, i richiedenti e i componenti del nucleo familiare che, nei dieci anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande:
	a	Detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale sociale in società, imprese o altri soggetti giuridici proprietari, usufruttuari o comunque titolari di diritti reali di godimento su unità abitative idonee a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, situate nel territorio indicato al precedente punto 6;

	b	Esercitino, anche indipendentemente dalla quota formale detenuta, un controllo o un'influenza dominante sulle società di cui alla lettera a), ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, ovvero rivestano cariche di Amministratore Unico, Legale Rappresentante o altre funzioni che comportino poteri di disposizione sul patrimonio immobiliare;
	c	Abbiano ceduto, anche parzialmente, partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale sociale in società, imprese o altri soggetti giuridici proprietari di immobili, qualora tale cessione abbia comportato, anche indirettamente, il trasferimento della proprietà o della disponibilità di unità abitative, configurandosi come operazione sostanzialmente equivalente all'alienazione di immobili;
	d	Abbiano posto in essere operazioni societarie, anche straordinarie (quali a titolo esemplificativo cessione di quote, conferimenti, trasformazioni, fusioni o scissioni), idonee a determinare la dismissione o il trasferimento indiretto di patrimonio immobiliare, in elusione delle disposizioni di cui al presente bando.
	Ai fini della presente disposizione, rilevano anche le partecipazioni detenute per il tramite di interposta persona, fiduciari o strutture societarie collegate, nonché quelle detenute congiuntamente da più componenti del nucleo familiare. Inoltre rileva la sostanza economica dell'operazione, a prescindere dalla forma giuridica adottata, ricomprendendo anche fattispecie indirette o collegate che determinino un effetto economico equivalente alla vendita di immobili.	
Cause di esclusione immediata (riferite anche a un solo componente del nucleo familiare di assegnazione)		
9	a	Essere stato destinatario di un provvedimento esecutivo di rilascio dell' <u>immobile ad uso abitativo</u> per morosità (ai sensi dell'art. 658 c.p.c.) emesso negli ultimi 5 anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
	b	Avere debiti pendenti nei confronti di Enti Pubblici o di gestori di edilizia residenziale pubblica/sociale derivanti da precedenti locazioni.
	c	Avere situazioni debitorie pendenti, a qualunque titolo, nei confronti del Comune di Cortina d'Ampezzo.
(Non sono considerati debiti pendenti quelli inseriti in un piano di rateizzazione regolarmente rispettato).		

ART. 3 DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITÀ

L'accertamento, in qualsiasi momento della procedura o del successivo rapporto di concessione, della non veridicità delle dichiarazioni rese o della falsità/incompletezza dei documenti prodotti, comporterà l'esclusione immediata dal concorso o la decadenza automatica dall'assegnazione e dalla graduatoria. L'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, all'incameramento della cauzione, nonché all'esclusione del nucleo dichiarante dalla partecipazione ai successivi bandi di alloggio indetti da questo Comune per un periodo di 5 (cinque) anni, in forza dell'autonomia regolamentare dell'Ente e quale sanzione amministrativa per la violazione dei patti di ammissibilità del presente bando.

ART. 4 CONDIZIONI DI PREFERENZA

Ai soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, verranno attribuiti i seguenti punteggi, cumulabili tra loro salvo le esclusioni e le alternative specificate nei singoli punti, in ragione delle condizioni soggettive e oggettive **possedute e debitamente documentate alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.**

CONDIZIONI RESIDENZIALI			
<i>I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 sono tra loro alternativi e non cumulabili.</i>			
1	a	Residenza nel Comune di Cortina d'Ampezzo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande da almeno 10 anni.	5
	b	Maggiorazione della residenza: +0,15 punti per ogni anno di residenza antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fino a un massimo di 3 punti.	max 3
2	a	Residenza passata nel Comune di Cortina d'Ampezzo per almeno 10 anni, anche non continuativi, con ultima emigrazione non antecedente al 2016.	2
	b	Maggiorazione della residenza passata: +0,15 punti per ogni anno di residenza antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fino a un massimo di 3 punti.	max 3
CONDIZIONI FAMILIARI			
<i>I punteggi base di cui al presente punto 3 sono tra loro alternativi e non cumulabili in capo al medesimo soggetto. Ciascun componente del nucleo familiare può determinare l'attribuzione di un solo punteggio tra quelli previsti dalle lettere a), b) o c), con applicazione automatica del valore più favorevole.</i>			
3	a	per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ad anni 60.	0,5
	b	per ogni componente di età superiore ad anni 60.	1
	c	Per ogni componente portatore di handicap grave, non autosufficiente con certificazione medica o con invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 67%.	1,5
CONDIZIONI NUCLEI GIOVANI (UNDER 40)			
<i>I punteggi di cui a questo punto 4, lettere a, b e c sono tra loro alternativi e non cumulabili. Il punteggio di cui alla lettera d è cumulabile esclusivamente con il punteggio di cui alla lettera c</i>			
4	a	Nucleo familiare composto da un unico soggetto che non abbia ancora compiuto il 40° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	1
	b	Coppia non ancora coniugata o convivente che dichiara formalmente nella domanda l'intenzione di convivere stabilmente nell'alloggio qualora assegnato – intenzione che si considera formalmente manifestata mediante la sottoscrizione congiunta del modello di domanda da parte di entrambi i componenti –, a condizione che entrambi i componenti abbiano un'età inferiore a 40 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	1,5
	c	Coppia coniugata o convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016) in cui entrambi i componenti abbiano un'età inferiore a 40 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	2
	d	Qualora la giovane coppia di cui alla precedente lettera c risulti, dai registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente/stato civile, formalmente coniugata o unita in convivenza di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016), con coabitazione e inserimento nel medesimo stato di famiglia, da una data compresa nei 3 (tre) anni antecedenti a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande.	+ 0,5

CONDIZIONI PER PRESENZA DI FIGLI E NUCLEI MONOPARENTALI			
<i>I punteggi di cui a questo punto 5, lettere a e b sono tra loro alternativi e non cumulabili. I punti c e d sono cumulabili tra loro e con i precedenti.</i>			
5	a	Presenza di 1 figlio fiscalmente a carico e stabilmente convivente nel nucleo familiare alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	1
	b	Presenza di 2 o più figli fiscalmente a carico e stabilmente conviventi nel nucleo familiare alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.	2
	c	Ulteriore punteggio se, tra i figli calcolati ai precedenti punti a e b, è presente almeno un figlio di età inferiore ai 3 anni.	0,5
	d	Ulteriore punteggio qualora il nucleo sia composto esclusivamente da un unico genitore con uno o più figli fiscalmente a carico e stabilmente conviventi.	1
CONDIZIONI ABITATIVE			
<i>I punteggi dal punto 6 al punto 11 sono cumulabili tra loro, salvo l'alternatività tra 7.a e 7.b.</i>			
6		Coabitazione, risultante ai registri anagrafici, nella stessa unità abitativa con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone.	2
7		abitazione in unità abitativa sovraffollata	
	a	più di due persone per vano utile	1
	b	più di tre persone per vano utile	2
8		Abitazione in unità antighena, debitamente certificata dall'autorità competente	1
9		Richiedenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di un provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimenti equiparati (verbale di mediazione/negoziazione o conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, collocamento a riposo di dipendente con alloggio di servizio), purché non pronunciati per inadempimento contrattuale o morosità.	1
10		Richiedenti che debbano rilasciare l'alloggio occupato a titolo di locazione per finita locazione (scadenza del termine contrattuale), a condizione che sia già stata inviata formale disdetta da parte del locatore o che sia pendente azione di licenza per finita locazione.	1
11		Richiedenti che abitino in unità assegnate in via provvisoria dall'Amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo per fare fronte a emergenze abitative.	2
12		Rapporto fra superficie abitabile dell'unità abitativa da assegnare e numero di componenti del nucleo familiare del richiedente, individuati e ordinati in modo decrescente i rapporti relativi a tutti i richiedenti.	
		quelli con coefficiente più alto	0,0
		per gli altri, per ogni rapporto rilevato sino a quello meno elevato	0,5
CONDIZIONI PATRIMONIALI			
<i>I punteggi di cui al punto 13 e al punto 14 sono alternativi. Il punto 15 si applica come maggiorazione cumulabile esclusivamente al punto 14.</i>			
13		Non avere , in tutto o in parte, la proprietà, o diritti reali di godimento (superficie, usufrutto, uso o abitazione), su un'unità abitativa NON idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, sita nel territorio comunale o nei Comuni dell'Unione	10

	Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore.	
14	Avere , in tutto o in parte, la proprietà, o diritti reali di godimento (superficie, usufrutto, uso o abitazione), su un'unità abitativa NON idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, sita nel territorio comunale o nei Comuni dell'Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore <i>fatto salvo quanto previsto al punto successivo</i>	3
15	Qualora i soggetti proprietari di cui al precedente punto 14 dichiarino, contestualmente alla domanda, la formale e irrevocabile disponibilità a concedere in locazione a terzi residenti il proprio immobile, ai prezzi e alle condizioni definiti dall'Accordo Territoriale per il canone concordato (L. 431/98) vigente nella provincia di Belluno.	+ 7
CONDIZIONI LAVORATIVE		
<i>Il punteggio di cui al presente punto viene assegnato per ogni singolo contratto di lavoro dipendente o attività autonoma attiva, con le caratteristiche sotto specificate, in capo al richiedente e/o ai componenti del nucleo di assegnazione.</i>		
16	Svolgimento di attività lavorativa nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo, in capo al richiedente e/o ai componenti del nucleo familiare di assegnazione, con le caratteristiche minime sotto indicate. • Lavoro dipendente: titolarità di un contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, che garantisca una presenza fisica continuativa o frazionata in loco per almeno 7 mesi all'anno. • Lavoro autonomo: attività libero-professionale, imprenditoriale o artigianale in <u>via esclusiva o prevalente</u>, con sede legale o unità locale operativa regolarmente iscritta e attiva presso la Camera di Commercio (CCIAA) o registrata all'Anagrafe Tributaria nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo.	2

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Comune di Cortina d'Ampezzo, scaricabili dal sito internet istituzionale dell'Ente o ritirabili presso il Settore Tecnico - Servizio Patrimonio.

A pena di esclusione dal concorso, le istanze – debitamente compilate, in ogni loro parte, firmate dal richiedente (e dai componenti del nucleo ove richiesto) e corredate di tutta la documentazione obbligatoria – dovranno pervenire al Comune **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.11.2026**, utilizzando tassativamente ed esclusivamente una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata all'indirizzo cortina@pec.comunecortinadampezzo.it. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'orario di ricezione registrati dal sistema informatico dell'Ente (ricevuta di avvenuta consegna). L'istanza trasmessa via PEC dovrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e allegata unitamente a un documento d'identità in corso di validità. Il Comune provvederà a trasmettere al candidato, all'indirizzo PEC di provenienza, il numero di protocollo generale assegnato alla domanda entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Tale numero dovrà essere conservato dal richiedente per la verifica della propria posizione nelle graduatorie.

- Consegna a mano diretta, da effettuarsi personalmente dal richiedente o da un suo delegato direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d'Ampezzo, sito in Corso Italia n. 33, negli orari di apertura al pubblico. Il personale addetto rilascerà apposita ricevuta recante il numero di protocollo generale, la data e l'ora esatta di ricezione.
- Mezzo posta raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. L'invio avviene comunque a rischio esclusivo del mittente; le domande saranno accettate solo se il plico, predisposto nel modo descritto dal presente bando, perverrà all'Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d'Ampezzo entro e non oltre la data e l'ora di scadenza sopra stabilite. Per la verifica del rispetto del termine perentorio di presentazione faranno fede unicamente la data e l'ora di effettivo arrivo presso l'ufficio Protocollo dell'Ente (non farà fede, pertanto, il timbro dell'ufficio postale o dell'agenzia di recapito recante la data di accettazione e/o di partenza).

Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra tassativamente elencate, o pervenute oltre il termine di scadenza prefissato, saranno escluse dall'istruttoria e dichiarate automaticamente irricevibili, senza alcun obbligo di formale comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Il richiedente è pienamente responsabile della veridicità di quanto dichiarato nei moduli di domanda, fermo restando quanto tassativamente disposto in merito alle conseguenze e sanzioni di cui al precedente articolo 3. *“Dichiarazioni mendaci e falsità”*.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A pena di esclusione dal concorso, alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione, in corso di validità:

- Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. In conformità all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si specifica che:
 - In caso di trasmissione via PEC, la domanda deve essere firmata digitalmente (firma digitale qualificata) o, se firmata con firma autografa, deve essere tassativamente scansionata unitamente al documento d'identità;
 - In caso di consegna a mano all'Ufficio Protocollo, la firma autografa sulla domanda può essere apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento previa esibizione del documento, ovvero la domanda può essere consegnata, anche da persona delegata, già sottoscritta dal richiedente purché ad essa sia allegata la copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.
- Copia dell'attestazione ISEE Ordinaria in corso di validità, con valore dell'indicatore non superiore a € 65.000,00.

Per i Costituendi Nuovi Nuclei (soggetti che si distaccano dal nucleo di origine):

- Copia integrale delle attestazioni ISEE e relative DSU complete di ogni foglio, riferite ai nuclei familiari di provenienza di ciascun componente del costituendo nuovo nucleo.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con l'utilizzo del modello di cui all'allegato B, debitamente compilata e sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nascento nucleo.

In base alla situazione in cui il richiedente risiede o dimora al momento della partecipazione al presente bando, allegare idonea documentazione atta a dimostrare le condizioni di utilizzo dell'alloggio occupato alla data di presentazione della domanda, quali:

- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- Copia del contratto o titolo di comodato d'uso, con relativa ricevuta di registrazione, ove registrato.

La medesima documentazione di cui sopra è richiesta, a pena di esclusione, anche per ciascuno dei componenti del costituendo nuovo nucleo familiare (di cui all'Art. 2, punto 3.b), con riferimento agli alloggi da essi rispettivamente occupati.

Documentazione per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 4 “condizioni di preferenza” ai seguenti punti:

- **Punto 3 lett. c:** Per il riconoscimento del punteggio relativo a componenti invalidi, copia della certificazione medica o del verbale di invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 67%.
- **punto 6:** Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nel modello di domanda principale, attestante la coabitazione nello stesso immobile con uno o più nuclei familiari estranei, con indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del relativo capo nucleo.
- **punto 7:** planimetria catastale o idonea documentazione tecnica dell'immobile atta a verificare il numero di vani utili in rapporto ai residenti.
- **Punto 8:** Copia della certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'autorità competente (ASL o Ufficio Tecnico Comunale).
- **Punto 9:** Copia del provvedimento esecutivo di sfratto o provvedimenti equiparati (verbale di mediazione/negoziazione o conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, o provvedimento di collocamento a riposo per dipendenti con alloggio di servizio), purché non pronunciati per inadempimento contrattuale o morosità.
- **Punto 10:** Copia della lettera raccomandata A/R (o PEC) di disdetta inviata dal proprietario/locatore nei termini di legge, ovvero copia dell'atto di citazione per licenza o sfratto per finita locazione con relativa ordinanza di convalida del Giudice.
- **Punto 15:** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nel modello di domanda principale, contenente il formale e irrevocabile impegno d'obbligo a concedere in locazione a terzi il proprio immobile a canone concordato (ai sensi dell'Accordo Territoriale della provincia di Belluno), il cui contratto, pena la decadenza automatica dall'assegnazione, dovrà essere regolarmente stipulato e registrato entro e non oltre 90 giorni dalla data di formale stipula della concessione-contratto dell'alloggio pubblico.
- **Punto 16:**
 - Per il lavoro dipendente: Copia del contratto di lavoro in essere recante l'indicazione della sede di lavoro e della durata contrattuale. In caso di contratto a tempo determinato, dovrà essere allegata altresì idonea documentazione (es. estratto conto contributivo INPS o dichiarazione del datore di lavoro) atta a dimostrare il requisito della presenza in loco per almeno 7 mesi all'anno;
 - Per il lavoro autonomo: Visura camerale aggiornata (CCIAA) o certificato di attribuzione della Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, atti a dimostrare la sede legale o l'unità locale attiva nel territorio comunale, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa nel modello di domanda) che attesti lo svolgimento dell'attività nel territorio di Cortina d'Ampezzo in via esclusiva o prevalente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 7 FASE ISTRUTTORIA DELLA GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO

Decorso il termine di presentazione della domanda la commissione esaminatrice, che sarà nominata con formale atto, provvederà alla verifica, completezza e regolarità delle domande pervenute e alla formazione della graduatoria provvisoria, se necessario, trasmettendo la relativa documentazione, per gli opportuni accertamenti, agli uffici o Enti competenti. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nell'ipotesi in cui si realizzino situazioni di parità, si darà precedenza a chi si trovi nella condizione di cui al punto 9 o 11 delle condizioni di preferenza di cui all'art. 4; in caso di ulteriore parità, si procederà in base a sorteggio.

La graduatoria provvisoria, approvata per ogni singola unità abitativa con apposito atto del Dirigente del Settore Tecnico, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito o mancata lettura dei messaggi di posta elettronica, restando inteso che per ogni effetto di legge farà fede esclusivamente la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.

Avverso la graduatoria provvisoria i concorrenti possono presentare ricorso in opposizione, in via amministrativa, indirizzato al Servizio Patrimonio del Comune di Cortina d'Ampezzo entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nell'Albo Pretorio Informatico.

Decorso i termini ed esaminate le opposizioni, Il Dirigente del Settore Tecnico, sentito il Segretario Comunale, deciderà in merito ai fini della predisposizione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, approvata con apposito atto del Dirigente del Settore Tecnico, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico.

I provvedimenti di esclusione dal bando e la graduatoria definitiva, in quanto atti amministrativi terminali della procedura selettiva, sono direttamente impugnabili in via giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto, ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro il termine decadenziale di 60 (sessanta) giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento o della graduatoria definitiva all'Albo Pretorio dell'Ente.

L'efficacia della graduatoria sarà di 12 mesi, salvo proroga della Giunta Comunale.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei partecipanti, in conformità ai principi di minimizzazione e protezione dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Cortina d'Ampezzo esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. I candidati non saranno indicati con nome e cognome, ma esclusivamente attraverso il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della ricezione.
2. È onere di ciascun richiedente conservare il numero di protocollo per poter verificare la propria posizione negli elenchi pubblicati.
3. L'elenco nominativo completo resta a disposizione dell'ufficio competente per scopi d'istituto. I soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale potranno esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90, per consultare i dati necessari alla tutela della propria posizione giuridica.

ART. 8 ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO E ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'ASSEGATARIO

L'assegnazione in concessione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata in base alla graduatoria definitiva. Il candidato in posizione utile, ricevuta la comunicazione da parte del Servizio Patrimonio a mezzo PEC o Messo Comunale, avrà a disposizione un termine perentorio ed unico di 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa per effettuare la visione dell'alloggio disponibile e far pervenire, a pena di decadenza immediata dalla graduatoria,

l'accettazione formale dell'alloggio. A pena di inammissibilità, l'accettazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dell'Ente o mediante consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine sopra indicato, con espressa esclusione dell'utilizzo del servizio postale ordinario o raccomandato. Tale termine può essere sospeso o prorogato dall'Amministrazione Comunale, per un periodo massimo di ulteriori 7 giorni, esclusivamente in caso di gravi e documentati impedimenti oggettivi di salute o forza maggiore, tempestivamente comunicati al Servizio Patrimonio prima della scadenza del termine stesso. La mancata effettuazione del sopralluogo o la mancata trasmissione dell'accettazione entro il suddetto termine – o entro quello eventualmente prorogato – equivarranno a rinuncia tacita all'assegnazione.

L'assegnatario, dal giorno della scelta dell'alloggio e formale accettazione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, salvo proroga da concedersi a seguito di istanza motivata, deve occupare l'alloggio e adibirlo a propria abitazione principale. Decorsi i predetti 30 giorni, e verificata l'effettiva occupazione da parte degli uffici, l'Amministrazione procederà all'adozione del provvedimento definitivo e alla contestuale stipula della Concessione-Contratto. Il medesimo giorno della firma della Concessione-Contratto, l'assegnatario ha l'obbligo tassativo di presentare la domanda di cambio di residenza anagrafica presso l'alloggio assegnato per tutto il nucleo familiare, depositando contestualmente la relativa ricevuta rilasciata dall'Ufficio Anagrafe al Servizio Patrimonio, a pena di decadenza immediata e revoca dell'assegnazione.

L'assegnatario ammesso ai sensi dell'art. 2 punto 3.b (nuovo nucleo) ha l'obbligo perentorio, entro 60 giorni dalla data di effettiva stipula della Concessione-Contratto, di trasmettere al Comune l'attestazione ISEE Ordinaria ufficiale emessa dall'INPS per il nuovo nucleo autonomo. Qualora il rilascio di tale attestazione sia impedito dalle procedure informatiche dell'INPS per carenza dei requisiti storici di autonomia (minori di anni 26 a carico), l'Amministrazione convaliderà e consoliderà in via definitiva il requisito economico sulla base dell'ISEE Convenzionale calcolato in sede di istruttoria, attivando i controlli d'ufficio direttamente tramite l'Anagrafe Tributaria per verificare l'assenza di dichiarazioni mendaci.

Qualora dall'attestazione ISEE Ordinaria emessa dall'INPS, o dai controlli d'ufficio eseguiti sul patrimonio storico, emerga il superamento della predetta soglia di accesso a causa di omissioni, incompletezze o non veridicità rispetto a quanto dichiarato nell'Allegato B, l'Amministrazione procederà all'annullamento in autotutela dell'assegnazione, applicando le sanzioni e le decadenze di cui al precedente Articolo 3 e al successivo Articolo 10 lett. D).

I soggetti proprietari di unità abitativa non idonea, che hanno beneficiato del punteggio aggiuntivo di cui al punto 15 delle Condizioni di Preferenza, avranno l'obbligo di stipulare e registrare regolarmente il contratto di locazione a canone concordato in favore di terzi residenti entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di formale stipula della concessione-contratto dell'alloggio pubblico, salvo motivate deroghe o proroghe formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale alle condizioni di cui al successivo Articolo 10, lettera G.

Al fine di consentire la verifica della permanenza dei requisiti per tutta la durata della concessione, **l'assegnatario** ha l'obbligo tassativo di trasmettere al Servizio Patrimonio, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che attesti il mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando, con espressa esclusione del valore ISEE e dei requisiti relativi alle situazioni debitorie di cui all'Articolo 2, punto 9, lettere b) e c), i quali rilevano esclusivamente quale presupposto per l'accesso e per l'assegnazione iniziale.

ART. 9 STIPULA DELLA CONCESSIONE, CANONE E DURATA

A seguito dell'accettazione formale dell'alloggio e della verifica positiva della documentazione richiesta, l'Amministrazione Comunale procederà all'adozione del provvedimento di concessione e alla contestuale stipula. L'atto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con la sottoscrizione del Dirigente competente e ricevuto dal Segretario Comunale in veste di ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

In quanto atto della Pubblica Amministrazione, la concessione-contratto costituisce immediatamente titolo esecutivo sia per la riscossione forzata delle somme dovute sia per l'esecuzione forzata del rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3) del Codice di Procedura Civile.

Tutte le spese inerenti alla stipula, al rogito e alla successiva registrazione fiscale dell'atto sono a totale carico del concessionario. L'atto dovrà essere sottoscritto dalle parti entro i termini fissati dal Servizio Patrimonio, pena la decadenza dall'assegnazione.

La concessione ha una durata di anni 4 (quattro), rinnovabile per un uguale periodo di anni 4 (quattro), previa verifica della permanenza in capo al concessionario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dal presente bando. Trattandosi di un bene del patrimonio indisponibile stabilmente destinato a un pubblico servizio sociale, l'Amministrazione Comunale conserva per legge il potere di disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/90 e dell'art. 823 del Codice Civile. Al fine di garantire la costante destinazione del bene a soggetti in stato di reale bisogno, costituisce parimenti motivo di pubblico interesse la dichiarazione di decadenza immediata del rapporto al verificarsi anche solo di una delle condizioni specificate al successivo Articolo 10.

Il canone di concessione (o indennità di occupazione) sarà aggiornato automaticamente ogni anno, a partire dal secondo anno, nella misura del 100% della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento opererà di diritto senza necessità di preventiva richiesta formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono a totale carico del concessionario le spese per le utenze (luce, gas, acqua, rifiuti) e gli oneri accessori di gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile e delle parti comuni dell'immobile.

A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, del pagamento del canone, degli oneri accessori e dell'eventuale risarcimento dei danni causati all'immobile, il concessionario dovrà costituire, prima della firma della concessione e a pena di decadenza dall'assegnazione, un deposito cauzionale pari a n. 3 (tre) mensilità del canone di concessione.

Il deposito dovrà essere versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria del Comune. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita all'Ente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Tale somma non potrà mai essere computata in conto canoni o oneri accessori durante la vigenza del rapporto. L'importo del deposito cauzionale dovrà essere proporzionalmente adeguato, mediante integrazione o rimborso parziale, qualora il canone di concessione subisca variazioni in aumento o in diminuzione per effetto dei periodici aggiornamenti ISTAT e/o di rivalutazioni monetarie previste dalla legge, al fine di mantenere costante il rapporto di n. 3 (tre) mensilità correnti.

Il deposito è fruttifero di interessi legali con capitalizzazione annuale. Gli interessi maturati anno per anno non saranno liquidati periodicamente, ma verranno accantonati e corrisposti in un'unica soluzione esclusivamente al termine del rapporto concessorio, previa formale riconsegna delle chiavi, verifica dello stato dell'immobile in contraddittorio e accertamento dell'assenza di morosità o danni.

ART. 10 RISOLUZIONE E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone l'immediata decadenza dall'assegnazione e dalla concessione **al verificarsi di anche uno solo** degli inadempimenti e delle condizioni sotto elencate.

Prevvia comunicazione d'avvio del procedimento e fatto salvo l'esito della valutazione delle eventuali osservazioni e dei documenti presentati nel termine assegnato, la decadenza viene disposta con formale provvedimento amministrativo del Dirigente del Settore Tecnico, notificato all'interessato tramite raccomandata A/R, PEC o Messo Comunale. Il provvedimento ordina il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, entro il termine perentorio fissato nell'atto.

In caso di inottemperanza, trattandosi di un bene del patrimonio indisponibile, l'Amministrazione Comunale potrà procedere direttamente in via amministrativa all'esecuzione forzata dello sgombero attraverso i propri uffici e la Polizia Locale (autotutela esecutiva ex art. 823 c.c.), ovvero avvalendosi della concessione-contratto quale titolo esecutivo per il rilascio ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ponendo tutte le spese necessitate sino all'effettivo rilascio a totale carico del concessionario inadempiente.

I casi che determinano l'adozione del provvedimento di decadenza e l'interruzione immediata della concessione sono i seguenti:

- A.** Morosità incolpevole o colpevole nel pagamento del canone di concessione che si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori quando l'importo complessivo non pagato superi il valore di due mensilità del canone correntemente dovuto.
- B.** L'acquisto o l'acquisizione a qualsiasi titolo, ivi compresi successione, donazione, compravendita o assegnazione societaria, in capo al concessionario o a uno dei membri del nucleo familiare convivente, della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione di un'altra unità abitativa idonea a soddisfare le esigenze del nucleo familiare, ubicata nel territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo o nei Comuni dell'Unione Montana Valle del Boite, Unione Montana Centro Cadore, Alta Val Badia, Alta Val Pusteria, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore.
- C.** La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva annuale sul mantenimento dei requisiti di ammissibilità entro il termine perentorio del 31 marzo, secondo le modalità stabilite dal precedente Articolo 8.
- D.** Qualora, a seguito dei controlli d'ufficio (eseguiti anche tramite l'Anagrafe Tributaria e i registri immobiliari dell'Agenzia delle Entrate) o di segnalazioni verificate, emerga che la concessione è stata ottenuta mediante dichiarazioni false o produzione di documenti contraffatti. L'ente procederà all'annullamento in autotutela dell'assegnazione, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica per i reati di falso e truffa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- E.** Solo per i casi in cui l'assegnazione sia subordinata alla costituzione di un nuovo nucleo familiare: la mancata o non conforme costituzione anagrafica del nucleo stesso nei termini previsti, ovvero l'accertata non veridicità o falsità dei dati reddituali e patrimoniali storici autocertificati in sede di domanda per il calcolo dell'ISEE Convenzionale, comporteranno la decadenza immediata dalla concessione.
- F.** Il mancato completamento delle operazioni di trasloco e occupazione stabile nei 30 giorni successivi alla scelta e accettazione formale dell'alloggio, ovvero la mancata presentazione della domanda di cambio di residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare il medesimo giorno della sottoscrizione della Concessione-Contratto, salvo proroga concessa a seguito di istanza motivata.
- G.** Il mancato rispetto dell'obbligo di stipula e regolare registrazione del contratto di locazione a canone concordato in favore di terzi residenti, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di formale stipula della concessione-contratto, salvo motivate deroghe o proroghe

formalmente approvate dall'Amministrazione Comunale a seguito di documentata istanza del concessionario da presentarsi prima della scadenza del termine medesimo, per i soggetti di cui al punto 15 dell'Art. 4.

H. Cattivo uso, subconcessione o abbandono dell'immobile

- La mancata occupazione stabile o l'abbandono prolungato e ingiustificato dell'immobile da parte del nucleo familiare per un periodo superiore a 3 (tre) mesi consecutivi, salvo comprovati e giustificati motivi oggettivi preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione.
- La subconcessione totale o parziale dell'alloggio, la concessione in comodato a terzi estranei al nucleo familiare dichiarato, ovvero l'utilizzo dell'immobile, o di parti di esso, per finalità diverse da quelle abitative, quali attività commerciali, artigianali, professionali o ricettive (inclusi affitti brevi turistici e B&B).
- L'esecuzione di innovazioni, modifiche strutturali o variazioni edilizie nell'alloggio senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, ovvero la presenza di gravi danni causati all'immobile o alle parti comuni dell'edificio per dolo o palese negligenza del concessionario.

ART. 11 NATURA GIURIDICA DEI BENI E DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE BANDO

11.1 Natura giuridica degli alloggi

Gli alloggi oggetto del presente bando appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'art. 826, comma 3, del Codice Civile, in quanto stabilmente destinati a un pubblico servizio di rilevanza sociale. Tale natura pubblicistica comporta l'assoggettamento dei beni al regime speciale di cui all'art. 823 del Codice Civile, essendo attribuito all'Amministrazione Comunale l'esercizio dei poteri autoritativi di autotutela amministrativa ed esecutiva per la tutela del possesso, la decadenza e lo sgombero d'ufficio dei locali. Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo per le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi al rapporto di concessione, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

11.2 Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **per nucleo familiare** si intende il nucleo che, in caso di assegnazione, abiterà l'alloggio comunale. Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge o convivente more uxorio, dagli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, dai fratelli e dalle sorelle del richiedente.
- **per unità abitativa idonea** alle esigenze del nucleo familiare, un'abitazione che non presenti caratteristiche di oggettiva fatiscenza e la cui superficie utile netta, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, sia non inferiore ai requisiti minimi fissati dal Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica emanato in attuazione dell'art. 49, comma 2, L.R. 39/2017, come sotto riportato:
 - 28 mq per una persona;
 - 45 mq per due persone;
 - 65 mq per tre persone;
 - 75 mq per quattro persone;
 - 80 mq per cinque persone;
 - 95 mq per sei o più persone.
- **per vano utile** si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, lo studio, il soggiorno, le soffitte abitabili, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a

contenere un letto di adulto (almeno 8 mq) ed il cui soffitto si trovi ad un'altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.

ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati raccolti con le domande di partecipazione è effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, secondo le seguenti specifiche:

- **Titolare del Trattamento:** Il Titolare è il Comune di Cortina d'Ampezzo con sede in Corso Italia n. 33, PEC: cortina@pec.comunecortinadampezzo.it.
- **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO):** il DPO, dott. Gilberto Ambotta, è contattabile all'indirizzo email: dpo@comunecortinadampezzo.it o tramite PEC cortina@pec.comunecortinadampezzo.it.
- **Finalità e Base Giuridica:** I dati sono trattati esclusivamente per l'espletamento della procedura del presente bando, la formazione della graduatoria, l'assegnazione e la gestione della concessione. La base giuridica si fonda sull'art. 6, par. 1, lett. b) ed e) del GDPR (esecuzione di misure precontrattuali/contrattuali ed esecuzione di un compito di interesse pubblico).
- **Natura del conferimento e Conservazione:** Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e, per gli assegnatari, per tutta la durata del rapporto di concessione e i successivi obblighi di legge.
- **Modalità, Comunicazione e Diffusione:** Il trattamento avviene con strumenti manuali e informatici. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000). La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale esclusivamente attraverso il numero di protocollo assegnato alla domanda limitando i dati al minimo necessario.
- **Diritti dell'interessato:** I candidati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione) scrivendo al Titolare o al DPO. È fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO ISTRUTTORE

- Sig.ra Michela Zampol, Responsabile dell'Istruttoria e del Procedimento, incaricata della gestione complessiva della procedura.
- Ing. Gianluca Masolo, Supporto Tecnico al procedimento, incaricato delle verifiche e valutazioni tecniche.
- Ing. Roberto Manfredonia, Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Manutenzione/Patrimonio – Ambiente – Protezione Civile, titolare del potere di firma del provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OPERE PUBBLICHE/MANUTENZIONE
PATRIMONIO - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE
ing. Roberto Manfredonia



Firmato
digitalmente
da Roberto
Manfredonia
C = IT